

COMMISSIONE IX  
LAVORI PUBBLICI

LVIII.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 6 OTTOBRE 1966

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ALESSANDRINI

<b>INDICE</b>	<b>PAG.</b>	<b>PAG.</b>
	PAG.	
<b>Congedo:</b>		
PRESIDENTE . . . . .	627	
<b>Comunicazioni del Presidente:</b>		
PRESIDENTE . . . . .	628	
<b>Disegno di legge (Seguito della discussione e approvazione):</b>		
Completamento del trasferimento degli abitati di Gairo ed Osini (Nuoro) (Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato) (2848) . . . . .	628	<b>Disegno di legge (Discussione e approvazione):</b> Aumento del limite d'impegno autorizzato con legge 18 marzo 1959, n. 134, concernente costruzione da parte dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato (I.N.C.I.S.) di alloggi da assegnare in locazione semplice al personale dell'Amministrazione della pubblica sicurezza e dell'Arma dei carabinieri (Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato) (3314) . . . . . 635 PRESIDENTE . . . . . 635, 637, 638 CARRA, <i>Relatore</i> . . . . . 635 DE PASQUALE . . . . . 637
PRESIDENTE . . . . . 628, 629, 631, 632, 634		
BOTTARI, <i>Relatore</i> . . . . . 630, 634		
GIGLIA, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i> . . . . . 631, 634		
LUCIFREDI . . . . . 628, 632, 634		
PIRASTU . . . . . 631		
<b>Disegno di legge (Rinvio del seguito della discussione):</b>		
Modifica all'articolo 70 del regio decreto 25 maggio 1895, n. 350, contenente norme per la direzione, contabilità e collaudazione dei lavori dello Stato che sono nelle attribuzioni del Ministero dei lavori pubblici (Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato) (3168) . . . . .	634	<b>Votazione segreta:</b> PRESIDENTE . . . . . 638
PRESIDENTE . . . . . 634		
<p style="text-align: center;"><b>La seduta comincia alle 10,20.</b></p> <p style="text-align: center;">BERAGNOLI, <i>Segretario</i>, legge il processo verbale della seduta precedente. (È approvato).</p> <p style="text-align: center;"><b>Congedo.</b></p> <p style="text-align: center;">PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il deputato Greggi.</p>		

**Comunicazioni del Presidente.**

PRESIDENTE. Comunico alla Commissione che in questi ultimi tempi due nostri colleghi hanno avuto un grave lutto. L'onorevole Ivano Curti ha, infatti perso la madre, mentre l'onorevole Greggi ha perso il padre. Come è consuetudine della nostra Commissione, trasmetto tale notizia a voi tutti perché ai due colleghi vada il nostro unanime pensiero e le condoglianze più vive.

Ricordo anche che per la discussione del disegno di legge n. 2848, il deputato Pirastu sostituisce il deputato Di Vittorio Berti Baldina. Partecipa inoltre alla seduta, senza voto deliberativo, il deputato Lucifredi.

**Seguito della discussione del disegno di legge: Completamento del trasferimento degli abitati di Gairo ed Orsini (Nuoro) (Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato) (2848).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Completamento del trasferimento degli abitati di Gairo ed Orsini (Nuoro) » già approvato dalla VII Commissione permanente del Senato.

Ricordo agli onorevoli colleghi che, dopo la relazione del Relatore, onorevole Bottari, era stata iniziata la discussione generale del provvedimento. La discussione stessa era stata successivamente sospesa per chiedere alla Commissione bilancio una revisione del parere da essa espresso in data 16 marzo, e che riduceva la spesa complessiva da 2.700 milioni a 700 milioni. La Commissione bilancio ha ora modificato il proprio parere e nella seduta del giorno 4 ha espresso parere favorevole alla spesa integrale di 2.700 milioni proponendo, per altro, di sostituire l'articolo 8 con il seguente: « All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 200 milioni nell'anno 1965, in lire 500 milioni nell'anno 1966 e in lire 1.000 milioni nell'anno 1967, si provvede mediante riduzione degli stanziamenti iscritti rispettivamente al capitolo 2192 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1965, al capitolo n. 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero medesimo per l'anno 1966 ed al capitolo n. 5381 dello stato di previsione della spesa dello stesso Ministero per l'anno finanziario 1967.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio ».

LUCIFREDI. Intervengo a questa seduta pur non facendo parte della Commissione in virtù dell'articolo 40 del regolamento che consente, in sede legislativa, di partecipare anche a sedute di Commissioni delle quali non si è membro senza diritto di voto, e per sottoporre all'attenzione dei colleghi, della Commissione e del Governo una situazione di fatto che, a mio avviso, dovrebbe condurre ad emendare il provvedimento. Il disegno di legge al nostro esame, infatti, è stato presentato dal Governo al Senato nella seduta del 31 ottobre 1963 e le provvidenze in esso contenute, come risultava anche dal titolo, si estendevano, oltre che agli abitati di Gairo ed Orsini (Nuoro), anche a Balestrino (Savona). Durante la discussione svoltasi presso quel ramo del Parlamento, su richiesta del nuovo Ministro dei lavori pubblici, si è ritenuto di estromettere Balestrino dall'applicazione del provvedimento.

Il motivo della mia presenza qui è pertanto quello di chiedere ai colleghi della Commissione lavori pubblici che, per ragioni di equità e di giustizia distributiva, venga reinserito il comune di Balestrino tra i beneficiari della legge di cui trattasi.

Balestrino, piccolissimo comune della montagna savonese di 300-350 abitanti, raccolto intorno ad un vecchio castello, venne colpito, nel 1951, in maniera molto grave, da un'alluvione. Venne ordinato agli abitanti di sgomberare le case e, ai sensi della legge 10 gennaio 1952, n. 9, fu emesso successivamente, il decreto ministeriale 3 aprile 1953, che pose a carico dello Stato il consolidamento dell'abitato.

Da allora, le cose non sono giunte certo a felice conclusione. È vero che è stata realizzata una notevole serie di opere pubbliche, essendosi provveduto al trasferimento del municipio, delle scuole, della chiesa, dell'asilo, e così via, ma il trasferimento delle abitazioni — una volta identificata, dopo la consueta serie di studi, la zona nella quale ricostruire il paese —, ad un certo momento, si è arrestato e pertanto la popolazione è dovuta tornare, a meno di rimanere a dormire all'aperto, nelle case di cui era stato ordinato lo sgombero. Trattasi di abitazioni in cui la vita non è davvero tranquilla quando piove perché possono accadere cose estremamente spiacevoli.

Da allora è iniziata, per gli abitanti di Balestrino che aspiravano a ricostruirsi una casa, una serie di peregrinazioni, dall'ufficio del genio civile di Savona al provveditorato alle opere pubbliche, con una serie

di interventi presso di me e presso i colleghi del Parlamento.

Il fascicolo piuttosto voluminoso che mi sta davanti è integralmente dedicato a lettere a me scritte e da me inviate ai diversi ingegneri-capo del genio civile, al provveditore alle opere pubbliche ed ai Ministri dei lavori pubblici, che da allora in poi si sono succeduti in carica.

È successo che una ventina di proprietari hanno potuto ricostruirsi la casa e che agli altri si è sempre detto che non vi erano fondi disponibili.

Risparmio alla Commissione la lettura dei documenti di cui dispongo in proposito e mi limito ad indicare alcuni punti di un certo rilievo.

Nel 1959, il provveditore alle opere pubbliche, da me sollecitato alla soluzione del problema, rispose ad una mia lettera in proposito rilevando che, non essendo stati effettuati nuovi stanziamenti, non gli era possibile disporre gli auspicati positivi provvedimenti in favore di Balestrino, relativamente alla cui situazione, che aveva sempre fatto presente al Ministero con innumerevoli relazioni, non aveva potuto ottenere nessun risultato.

Successivamente, e sempre nello stesso anno, facevo presente all'allora Ministro dei lavori pubblici onorevole Togni che l'ufficio del genio civile di Savona aveva segnalato, per le costruzioni in argomento, una spesa presuntiva di 87 milioni e mezzo. Avevo in risposta che si sarebbe proceduto con la maggiore celerità possibile, utilizzando i fondi a disposizione del provveditorato alle opere pubbliche della Liguria.

Nel novembre 1959 ebbi dal Ministro, in risposta ad una mia interrogazione, la notizia che il proseguimento dei lavori di consolidamento e parziale trasferimento dell'abitato di Balestrino non si sarebbe potuto effettuare se non con i fondi di bilancio in gestione al provveditorato suddetto.

Qualche mese dopo, per iniziativa del provveditorato alle opere pubbliche, fu avviato lo storno di 60 milioni, per la preparazione delle aree sulle quali i proprietari avrebbero poi potuto costruire le loro case. Vi è poi una lettera del provveditore alle opere pubbliche datata 16 giugno 1961, in cui si dice che il comitato tecnico amministrativo ha espresso parere favorevole nei riguardi dei progetti presentati dall'ufficio del genio civile di Savona per la preparazione in Balestrino dell'area su cui dovranno sor-

gere le case per le abitazioni disastrose dall'alluvione. Quindi dal 1953 eravamo arrivati al 1961. Da allora, in seguito a tante recriminazioni degli interessati, il Consiglio dei ministri ha ritenuto opportuno che il caso di Balestrino venisse esaminato insieme con quello di Gairo e Osini e la questione venisse sottoposta al Parlamento.

Mi sembra estremamente chiaro che, se questa legge ha per scopo quello di consentire l'aumento del contributo statale oltre il limite minimo stabilito dalle norme in vigore per il trasferimento degli abitati di Gairo ed Osini, in quanto si tratta di una maggiore spesa che per il rincaro dei prezzi va a carico dei proprietari che devono ricostruire la loro casa, debbano beneficiare della legge stessa anche gli abitanti di Balestrino, per l'elementare motivo che non hanno potuto ricostruire la loro casa sino al momento in cui non fosse stata disponibile la relativa area.

Del resto le domande, 53 o 54 in tutto, furono presentate negli anni 1952, 1953 e 1954, quando sembrava che una soluzione fosse imminente.

Non conosco la situazione di Gairo e Osini e non ho nulla da obiettare a che i fondi stanziati con questo provvedimento siano destinati al completamento del trasferimento degli abitati di questi due comuni, ma ritengo sia una esigenza di giustizia che nel quadro delle somme stanziata si riesca a reperire i fondi destinati ad aiutare i nostri poveri montanari liguri.

In questi casi infatti o si interviene per tutti o non si interviene per nessuno, in quanto un aiuto a favore solo di alcuni non può essere consentito senza introdurre una disparità di trattamento.

L'onorevole Ministro ha affermato al Senato che per Balestrino è stato già provveduto avvalendosi della legge 9 agosto 1954, n. 636, ma non capisco a cosa si sia provveduto quando la documentazione, che ho con me e che pongo a disposizione dell'onorevole Presidente dimostra che alle sollecitazioni del 1954, del 1955, del 1956, del 1957, si è sempre risposto che non vi erano fondi disponibili e comunque, nel 1961, non erano ancora pronte le aree su cui costruire.

Mi pare quindi che la mia domanda sia basata su considerazioni di equità, per cui la raccomando all'attenzione della Commissione.

**PRESIDENTE.** Dichiaro chiusa la discussione generale.

BOTTARI, *Relatore*. Dopo quanto ha detto l'onorevole Presidente e dopo la discussione generale svoltasi, credo che si possa senz'altro passare all'esame degli articoli.

Il disegno di legge consta di 8 articoli, che fissano le modalità e i tempi per l'attuazione del provvedimento.

All'articolo 1 si fissa la spesa complessiva ammissibile a contributo per ciascun proprietario a qualunque categoria appartenga. Tale spesa non potrà superare 3.500.000 lire riferite alla costruzione di una unità immobiliare di tre stanze e accessori.

L'articolo 2 prevede che le domande intese ad ottenere i contributi previsti dall'articolo 1 devono pervenire all'Ufficio del genio civile di Nuoro entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge e che i contributi sono concessi dal provveditore alle opere pubbliche per la Sardegna. All'atto di concessione del contributo è fissato un termine perentorio, non superiore a 60 giorni, entro il quale gli interessati devono dare inizio ai lavori.

L'articolo 3 dispone che i proprietari delle abitazioni da sgomberare, i quali si trovino nelle condizioni previste dal n. 1 dell'articolo 1, secondo comma, della legge 10 gennaio 1952, n. 9 possono chiedere, entro il termine di cui al terzo comma dell'articolo precedente, che all'esecuzione dei lavori provveda lo Stato. L'esecuzione dei lavori a cura dello Stato comporta l'obbligo dei singoli proprietari di pagare, in dieci annualità, al tasso legale di interesse, una somma pari al costo di costruzione, diminuito dell'ammontare del contributo e del costo dell'area di sedime in ragione di cento metri quadrati. A garanzia del pagamento delle annualità è iscritta sugli immobili ipoteca a favore dello Stato. Lo importo dei lavori eseguiti a norma del presente articolo non può superare, per ogni abitazione, i limiti indicati nell'articolo 1. La gestione delle opere è di competenza del Provveditorato alle opere pubbliche per la Sardegna.

L'articolo 4 dispone che, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 3, gli alloggi costruiti dallo Stato nei nuovi abitati di Gairo ed Osini, ai sensi della legge 9 agosto 1954, n. 640, e del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010, ratificato con legge 18 dicembre 1952, n. 3136, e destinati o comunque idonei al perseguimento degli scopi della presente legge, sono ceduti in proprietà a coloro i quali abbiano titolo a contributi per la ricostruzione della propria abitazione ed optino per l'acquisto dei suddetti alloggi. Il prezzo della cessione, da corrispondersi in dieci annualità al

tasso legale dell'interesse, è calcolato nei modi previsti dal secondo comma del precedente articolo 3.

Qualora la spesa per la costruzione dell'alloggio, detratto il costo dell'area di sedime in ragione di cento metri quadrati, sia superiore a lire 3.500.000, la parte eccedente tale somma deve essere versata in unica soluzione all'atto della consegna dell'alloggio. Sugli immobili ceduti è iscritta ipoteca a favore dello Stato ai sensi dell'articolo 2817 del codice civile. Salvo la priorità degli aventi titolo a contributo, coloro che non hanno tale titolo possono ottenere la cessione in proprietà ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, e successive modificazioni.

L'articolo 5 prevede che chi abbia ottenuto la concessione del contributo o la cessione in proprietà di un alloggio ai sensi della presente legge, non può fruire delle provvidenze disposte da altre leggi ai fini della costruzione di case negli abitati di Gairo ed Osini.

L'articolo 6 dispone che restano ferme le disposizioni della legge 10 gennaio 1952, n. 9 e 9 luglio 1908, n. 445, in quanto applicabili al trasferimento degli abitati di Gairo ed Osini ed in quanto non derogate dalle disposizioni della presente legge.

L'articolo 7 stabilisce che per gli adempimenti previsti dalla presente legge è autorizzata la spesa complessiva di lire 2.700 milioni da stanziare nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 200 milioni nell'anno 1965, lire 500 milioni nel 1966 e lire 1.000 milioni in ciascuno degli anni 1967 e 1968. Le somme non impiegate in un esercizio sono utilizzate negli esercizi successivi.

Infine per quanto riguarda l'articolo 8, come già ha ricordato il Presidente, siamo vincolati dalla precisa richiesta della Commissione bilancio che ha chiesto che l'articolo 8 sia così modificato:

« All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 200 milioni nell'anno 1965, in lire 500 milioni nell'anno 1966 e in lire 1.000 milioni nell'anno 1967, si provvede mediante riduzione degli stanziamenti iscritti rispettivamente al capitolo 2192 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1965, al capitolo n. 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero medesimo per l'anno 1966 e al capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa dello stesso ministero per l'anno finanziario 1967.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio ».

Concludo dichiarandomi favorevole all'approvazione del disegno di legge, e riservandomi successivamente di intervenire sulla richiesta avanzata dall'onorevole Lucifredi.

GIGLIA, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Il Governo è favorevole all'approvazione del disegno di legge che consente, finalmente, di dare rapida soluzione ad un problema che si trascina da quasi 13 anni.

Per quanto riguarda la richiesta avanzata dall'onorevole Lucifredi, faccio presente che uno dei motivi principali per i quali il Comune di Balestrino fu escluso dai benefici del provvedimento è da ricercarsi nel fatto che per detto comune non vi è un decreto di totale trasferimento dell'abitato, bensì un decreto nel quale si parla di parte di abitato da trasferire e di parte dell'abitato da consolidare. Di fronte a questa diversa situazione, gli organi tecnici hanno ritenuto che per la soluzione del problema del trasferimento, data l'esiguità della parte di abitato da trasferire, siano sufficienti le normali provvidenze. Gli ultimi accertamenti, infatti, fissano a 17, per il comune di Balestrino, il numero dei proprietari interessati al trasferimento: il numero sale a 53 solo se si includono quegli abitati che sono da consolidare. Si comprende pertanto che il problema relativo a questo comune sia molto limitato e quindi completamente diverso da quello che si pone per i comuni di Gairo ed Osini.

Questo dunque il motivo per il quale prego l'onorevole Lucifredi di non insistere sulla sua richiesta, considerando che molte cose sono già state fatte per il comune di Balestrino.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli. Do lettura dell'articolo 1:

#### ART. 1.

Per il completamento del trasferimento degli abitati di Gairo ed Osini (Nuoro), già intrapreso in applicazione delle leggi 28 gennaio 1960, n. 31, 10 gennaio 1952, n. 9, e 9 luglio 1908, n. 445, il limite dei contributi di cui all'articolo 1 lettera z) della predetta legge 10 gennaio 1952, n. 9, è modificato come segue: la spesa complessiva ammissibile al contributo per ciascun proprietario, a qualunque categoria appartenga, non potrà supera-

re lire 3.500.000, riferita alla costruzione di una unità immobiliare di tre stanze ed accessori.

PIRASTU. Non avevo niente in contrario ad accettare che tra i beneficiari del provvedimento in discussione fosse incluso Balestrino. Ritengo, infatti, che sia da incivili preoccuparsi unicamente della gente fra la quale si vive, senza lasciarsi toccare dai problemi degli altri. Dopo l'intervento dell'onorevole Giglia, però, ho qualche dubbio sulla opportunità di accogliere la proposta formulata dall'onorevole Lucifredi.

Anzitutto, se Gairo avesse avuto da ricostruire 17 case, probabilmente non si sarebbe richiesta una legge speciale. In realtà Gairo è tutto da ricostruire: si tratta di 3 mila abitanti le cui case sono state sconvolte dalla frana e dall'alluvione, e che si trovano ora senza abitazione, nonostante che il comune abbia messo loro gratuitamente a disposizione delle aree. Vi sono 732 aree, nel solo abitato di Gairo, che aspettano di essere utilizzate per le nuove abitazioni. La mia preoccupazione è che l'iter del provvedimento al nostro esame, che è già stato lunghissimo, possa ulteriormente essere ritardato, con un danno che mi sembra sproporzionato alle dimensioni del problema costituito dal trasferimento degli abitati di Balestrino.

Pensò pertanto che potremmo seriamente assumere come impegno quello, cui ha accennato l'onorevole Giglia, di una soluzione in via amministrativa del problema.

L'argomentazione dell'onorevole Sottosegretario che più mi ha colpito, e che mi aveva fatto pensare anche durante il discorso dell'onorevole Lucifredi, è quella che, nel caso di Balestrino, non si tratta soltanto di ricostruzione ma anche di consolidamento degli abitati, mentre il provvedimento al nostro esame non può provvedere per quanto concerne il consolidamento. Per quanto concerne la ricostruzione delle abitazioni, con tutta l'obiettività con cui ero pronto ad accettare l'inserimento di Balestrino tra i comuni beneficiari della legge, prego l'onorevole Lucifredi di accettare che il testo al nostro esame non venga modificato. Mi sembrerebbe, infatti, sproporzionato rischiare di non veder approvato il provvedimento, che concerne centinaia e centinaia di famiglie per inserire la ricostruzione delle poche abitazioni di Balestrino.

Senza drammatizzare, vorrei accennare ai motivi d'urgenza esistenti per Osini e Gairo. L'autunno, ogni anno, costituisce, per le po-

polazioni di tali centri, un pericolo di morte. Centinaia di famiglie vivono con il terrore di veder trasformate le proprie abitazioni in altrettante tombe. E l'autunno è ancora una volta iniziato. Ci assumeremmo una grave responsabilità qualora decidessimo di rinviare nuovamente, con una modificazione di merito e non soltanto per la parte finanziaria, questo provvedimento al Senato.

LUCIFREDI. Ringrazio l'onorevole Sottosegretario dei chiarimenti forniti a nome del Governo. Debbo peraltro, nonostante la mia deferenza di deputato della maggioranza e l'amicizia che nutro nei confronti dell'onorevole Giglia, insistere nella mia posizione. Debbo insistere per due ragioni, una giuridica e l'altra di fatto.

La ragione di diritto è che attraverso il provvedimento di cui trattasi si dispone un aumento del contributo dello Stato per lavori di ricostruzione finanziati in misura minore, in relazione ad un determinato potere d'acquisto del denaro. Ora, se è vero, come è vero, che i lavori debbono essere eseguiti oggi e se è vero, come è vero, che la legislazione vigente pone certi limiti quando al contributo suddetto, è evidente che se non si provvede con un provvedimento legislativo gli abitanti di Balestrino rimarranno nella situazione che ho illustrato, non potendosi ottenere in via amministrativa gli stessi risultati che si possono ottenere con questo provvedimento.

Quanto alla ragione di fatto, l'onorevole Giglia afferma che, trattandosi di piccolo problema, esso può essere risolto con i normali stanziamenti di bilancio. Ebbene sono 13 anni che scrivo 6-7 lettere l'anno a tutti gli organi del Ministero dei lavori pubblici. Evidentemente, dopo un po' di tempo, la fiducia che gli organi del Ministero provvedano viene meno.

D'altra parte, onorevole Sottosegretario, potrei dirle, sulla base di elementi che potrei documentare, che la situazione di fatto è assai diversa da quella descritta dalla relazione predisposta dalla direzione generale dei servizi speciali. Ma anche prendendo integralmente per buono quanto scritto nella relazione, mi permetto di farle notare che nella relazione stessa si afferma che 17 dei proprietari (sono certamente di più) sono nella zona che deve essere sgomberata e che, calcolando tutti e 53 gli edifici da ricostruire, è necessaria una spesa complessiva di 160 milioni.

Ora, apprezzo moltissimo le considerazioni fatte dal collega giustamente preoccupato della sua Sardegna. Le necessità che egli

mette in evidenza trovano la mia comprensione. Comunque, siccome siamo nella situazione di dover comunque modificare il provvedimento, avendo la garanzia che nel peggiore dei casi si tratterà una spesa di 160 milioni (ma saranno, a mio parere, di meno), penso che si possa senz'altro procedere nel senso da me auspicato.

Si tratta di una popolazione che confidava nell'approvazione del testo originario del disegno di legge ed alla quale ora si vuol dire che il Parlamento ha inteso disporre diversamente. Non mi sembra certo un modo di rendere popolare l'istituto parlamentare.

Pregherei, dunque, l'onorevole Sottosegretario di accettare l'emendamento cui ho accennato.

Desidero segnalare all'onorevole Pirastu che la mia richiesta si limita esclusivamente al trasferimento delle case sulle aree già predisposte.

PRESIDENTE. Affronteremo il problema in sede di esame dell'articolo aggiuntivo proposto dall'onorevole Lucifredi. Pongo in votazione l'articolo 1 del quale ho già dato lettura.

(È approvato).

Do lettura degli articoli 2 e 3 ai quali non sono stati presentati emendamenti, avvertendo che li porrò successivamente in votazione:

#### ART. 2.

Le domande intese ad ottenere i contributi previsti dall'articolo 1 devono pervenire all'Ufficio del genio civile di Nuoro entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

I contributi sono concessi dal provveditore alle opere pubbliche per la Sardegna.

Nell'atto di concessione del contributo è fissato un termine perentorio, non superiore a 60 giorni, entro il quale gli interessati devono dare inizio ai lavori.

(È approvato).

#### ART. 3.

Il proprietario delle abitazioni da sgomberare, i quali si trovino nelle condizioni previste dal n. 1 dell'articolo 1, secondo comma, della legge 10 gennaio 1952, n. 9, possono chiedere, entro il termine di cui al terzo comma dell'articolo precedente, che all'esecuzione dei lavori provveda lo Stato.

L'esecuzione dei lavori a cura dello Stato comporta l'obbligo dei singoli proprietari di pagare, in dieci annualità, al tasso legale dell'interesse, una somma pari al costo di co-

struzione, diminuito dell'ammontare del contributo e del costo dell'area di sedime in ragione di cento metri quadrati. A garanzia del pagamento delle annualità è iscritta sugli immobili ipoteca a favore dello Stato.

L'importo dei lavori eseguiti a norma del presente articolo non può superare, per ogni abitazione, i limiti indicati nell'articolo 1.

La gestione delle opere è di competenza del Provveditorato alle opere pubbliche per la Sardegna.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 4:

#### ART. 4.

Al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 3, gli alloggi costruiti dallo Stato nei nuovi abitati di Gairo e Osini, ai sensi della legge 9 agosto 1954, n. 640, e del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010, ratificato con legge 18 dicembre 1952, n. 3136, e destinati o comunque idonei al perseguimento degli scopi della presente legge, sono ceduti in proprietà a coloro i quali abbiano titolo a contributi per la ricostruzione della propria abitazione ed optino per l'acquisto dei suddetti alloggi.

Il prezzo della cessione, da corrispondere in dieci annualità al tasso legale dell'interesse, è calcolato nei modi previsti dal secondo comma del precedente articolo 3.

Qualora la spesa per la costruzione dell'alloggio, detratto il costo dell'area di sedime in ragione di cento metri quadrati, sia superiore a lire 3.500.000, la parte eccedente tale somma deve essere versata in unica soluzione all'atto della consegna dell'alloggio.

Sugli immobili ceduti è iscritta ipoteca a favore dello Stato ai sensi dell'articolo 2817 del Codice civile.

Salva la priorità degli aventi titolo a contributo, coloro che non hanno tale titolo possono ottenere la cessione in proprietà ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, e successive modificazioni.

Il Governo ha presentato un emendamento tendente ad aggiungere dopo le parole « e del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010, ratificato con legge 18 dicembre 1952, n. 3136 » le altre « e della legge 10 gennaio 1952, n. 9 ».

Pongo in votazione l'emendamento presentato dal Governo.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 4 quale risulta con l'emendamento approvato:

#### ART. 4.

Al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 3, gli alloggi costruiti dallo Stato nei nuovi abitati di Gairo e Osini, ai sensi della legge 9 agosto 1954, n. 640, del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010, ratificato con legge 18 dicembre 1952, n. 3136, e della legge 10 gennaio 1952, n. 9, e destinati o comunque idonei al perseguimento degli scopi della presente legge, sono ceduti in proprietà a coloro i quali abbiano titolo a contributi per la ricostruzione della propria abitazione ed optino per l'acquisto dei suddetti alloggi.

Il prezzo della cessione, da corrispondere in dieci annualità al tasso legale dell'interesse, è calcolato nei modi previsti dal secondo comma del precedente articolo 3.

Qualora la spesa per la costruzione dell'alloggio, detratto il costo dell'area di sedime in ragione di cento metri quadrati, sia superiore a lire 3.500.000, la parte eccedente tale somma deve essere versata in unica soluzione all'atto della consegna dell'alloggio.

Sugli immobili ceduti è iscritta ipoteca a favore dello Stato ai sensi dell'articolo 2817 del Codice civile.

Salva la priorità degli aventi titolo a contributo, coloro che non hanno tale titolo possono ottenere la cessione in proprietà ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, e successive modificazioni.

Lo pongo in votazione nel suo complesso.  
(È approvato).

Passiamo all'articolo 5. Ne do lettura:

#### ART. 5.

Chi abbia ottenuto la concessione del contributo o la cessione in proprietà di un alloggio ai sensi della presente legge, non può fruire delle provvidenze disposte da altre leggi ai fini della costruzione di case negli abitati di Gairo e Osini.

Lo pongo in votazione.  
(È approvato).

Passiamo all'articolo 6. Ne do lettura:

#### ART. 6.

Restano ferme le disposizioni della legge 10 gennaio 1952, n. 9, e 9 luglio 1908, n. 445,

IV LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 6 OTTOBRE 1966

in quanto applicabili al trasferimento degli abitati di Gairo e Osini e in quanto non derogate dalle disposizioni della presente legge.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

L'onorevole Lucifredi ha proposto di aggiungere il seguente articolo 6-bis:

« Lo stesso limite stabilito dall'articolo 1 è applicabile al completamento del trasferimento degli abitati di Balestrino (Savona), già intrapreso in applicazione della legge 10 gennaio 1952, n. 9, limitatamente alle abitazioni le cui domande siano state presentate nei termini previsti dalla legge suddetta e dalla legge 9 agosto 1954, n. 636 ».

BOTTARI, *Relatore*. Sono favorevole all'articolo aggiuntivo proposto dall'onorevole Lucifredi.

GIGLIA, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Sono d'accordo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 6-bis, cui si sono dichiarati favorevoli il Governo e il Relatore.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 7. Ne do lettura:

#### ART. 7.

Per gli adempimenti previsti dalla presente legge è autorizzata la spesa complessiva di lire 2.700 milioni da stanziare nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 200 milioni nell'anno 1965, lire 500 milioni nel 1966 e lire 1.000 milioni in ciascuno degli anni 1967 e 1968.

Le somme non impiegate in un esercizio sono utilizzate negli esercizi successivi.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 8. Ne do lettura:

#### ART. 8.

All'onere derivante dalla presente legge, determinato in lire 200 milioni nell'anno 1965 ed in lire 500 milioni nell'anno 1966, si provvede mediante riduzione dei fondi iscritti rispettivamente nel capitolo 2192 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1965 e nel capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero medesimo per l'anno 1966.

La Commissione bilancio ha proposto di sostituirlo con il seguente:

« All'onere derivante dalla applicazione della presente legge, valutato in lire 200 milioni nell'anno 1965, in lire 500 milioni nell'anno 1966 e in lire 1.000 milioni nell'anno 1967, si provvede mediante riduzione degli stanziamenti iscritti rispettivamente al capitolo 2192 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1965, al capitolo 5381 dello stato di previsione per la spesa del Ministero medesimo per l'anno 1966 e al capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa dello stesso Ministero per l'anno finanziario 1967.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio ».

Pongo in votazione l'articolo 8, nella formulazione proposta dalla Commissione bilancio.

(È approvato).

Il nuovo titolo del disegno di legge potrebbe pertanto essere il seguente: « Completamento del trasferimento degli abitati di Gairo e Osini (Nuoro) e di Balestrino (Savona) ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

**Rinvio della discussione del disegno di legge: Modifica all'articolo 70 del regio decreto 25 maggio 1895, n. 350, contenente norme per la direzione, contabilità e collaudazione dei lavori dello Stato che sono nelle attribuzioni del Ministero dei lavori pubblici (Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato) (3168).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifica all'articolo 70 del regio decreto 25 maggio 1895, n. 350, contenente norme per la direzione, contabilità e collaudazione dei lavori dello Stato che sono nelle attribuzioni del Ministero dei lavori pubblici ».

Il disegno di legge è stato approvato dalla VII Commissione permanente del Senato.

È opportuno rinviare la discussione di questo provvedimento in assenza del Relatore, onorevole Fortini, il quale era particolarmente interessato a partecipare alla seduta avendo proposto un articolo aggiuntivo.



Se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

*(Così rimane stabilito).*

**Discussione del disegno di legge: Aumento del limite d'impegno autorizzato con legge 18 marzo 1959, n. 134, concernente costruzione da parte dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato (I.N.C.I.S.) di alloggi da assegnare in locazione semplice al personale dell'Amministrazione della pubblica sicurezza e dell'Arma dei carabinieri (Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato) (3314).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Aumento del limite autorizzato con legge 18 marzo 1959, n. 134, concernente costruzione da parte dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato (I.N.C.I.S.) di alloggi da assegnare in locazione semplice al personale dell'Amministrazione della pubblica sicurezza e dell'Arma dei carabinieri ».

Il disegno di legge è stato approvato dalla VII Commissione permanente del Senato.

Il Relatore, onorevole Carra, ha facoltà di svolgere la relazione.

CARRA, *Relatore*. Il disegno di legge prevede un aumento del limite di impegno per completare il programma predisposto con la legge 18 marzo 1959, n. 134. Gli alloggi devono essere ceduti in locazione semplice al personale esecutivo e ausiliario della pubblica sicurezza, nonché ai sottufficiali, graduati e militari dell'Arma dei carabinieri e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, per facilitare i trasferimenti di tale personale e per integrare, secondo il programma di cui alla legge n. 134, la costruzione di alloggi nelle sedi che ne sono sprovviste.

Vorrei ora intrattenermi sulle cifre indicative del programma, così come era stato predisposto secondo la relazione che accompagnava il disegno di legge che poi divenne la citata legge n. 134, e quale risulta invece da una relazione inviata dall'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato. Mentre con la legge n. 134 si prevedeva di poter costruire 1.641 alloggi, il programma effettivamente predisposto dall'« Incis » era di 2.102 alloggi. Di questi ultimi ne sono stati realizzati 1.342 alloggi, per 1.134 sono stati ultimati i lavori, mentre per 208 vi sono opere appaltate e lavori in corso. Per completare la

realizzazione del programma mancherebbero 725 alloggi. Non so come l'« Incis » abbia potuto a suo tempo predisporre un programma per 2.102 alloggi con un finanziamento che in annualità, con il sistema usuale, comportava un onere di 240 milioni, inducendo un investimento di 6 miliardi.

Probabilmente la previsione di altre leggi che avrebbero integrato il finanziamento iniziale ha fatto sì che il programma potesse essere più ampio che non quello consentito dagli stanziamenti disponibili. Di fatto, realizzando 1.342 alloggi (praticamente già tutti completati perché 208 sono in avanzata fase di costruzione) si è raggiunto il costo medio per ogni alloggio di 4.470.000 lire. Nella relazione si afferma che con lo stanziamento previsto dal disegno di legge stesso di 132 milioni si dovrebbe completare il programma di 1.641 alloggi (aggiungendone quindi 300 ai suddetti 1.342) ed in più costruire 600 nuovi alloggi. Praticamente viene prevista la realizzazione di 900 alloggi con una spesa di 3.300 milioni di lire e con un costo medio per alloggio di 3.630.000 lire. Il programma dell'« Incis » cui ho fatto riferimento, indica invece in 725 gli alloggi da realizzarsi con questo stanziamento onde completare un programma che non fa cenno dei 1.641 alloggi ma fa riferimento invece a 2.067 alloggi dislocati nelle singole località secondo l'elenco di cui darò lettura e che comporta quindi soltanto la spesa per 725 alloggi con un costo medio di 4 milioni e 550 mila lire. Si tratta di 725 alloggi che completano il programma generale di 2.067 alloggi.

Il costo viene a risultare di 4.550.000 lire per ciascun alloggio e sembra che si sia vicini al vero anche se sarà difficile poter garantire che i lavori, con i tempi necessari per il reperimento delle aree e per la progettazione e per l'appalto dei lavori, possano non vedere lievitare ulteriormente i prezzi con la conseguente impossibilità dell'attuazione del programma. A questo proposito vorrei precisare che l'« Incis » ha già pronti molti progetti e ha diverse aree disponibili nelle località indicate nell'elenco cui ho accennato, ragione per la quale per alcune di queste opere i lavori potrebbero essere appaltati con discreta sollecitudine. Il disegno di legge, venendo incontro alle esigenze di quelle amministrazioni che per varie ragioni hanno necessità di procedere a facili e rapidi trasferimenti di personale, merita di essere approvato. La perplessità che i finanziamenti siano sufficienti a completare il programma logicamente resta ed è collegata con i tempi con i

## IV LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 6 OTTOBRE 1966

quali il programma potrà avere attuazione. Mi dichiaro favorevole al provvedimento e ne sollecito l'approvazione.

Come ho già detto, completo il mio intervento dando lettura agli onorevoli colleghi dell'elenco di opere da eseguirsi predisposto dall'« Incis » ed al quale ho fatto cenno.

*Situazione lavori al 25 agosto 1966*

*Legge 18 marzo 1959, n. 134.*

disponibilità . . . L. 6.000.000.000

*Alloggi per il personale della pubblica sicurezza e dell'Arma dei carabinieri:*

	Alloggi	Importo
1) lavori ultimati . . .	1.134	4.564.284.174
2) lavori in corso . . .	203	1.400.812.244
TOTALE . . .	1.342	5.965.096.418

3) alloggi del programma originario differiti per insufficienza di fondi N. 725

*Legge 18 marzo 1959, n. 134.*

1) *Lavori ultimati:*

Località	Alloggi programmati	Alloggi realizzati	Importo finale
Alessandria . . . . .	20	20	63.587.450
Alghero . . . . .	10	10	34.585.890
Ancona . . . . .	50	50	226.029.174
Bari . . . . .	70	70	242.680.743
Bolzano . . . . .	30	30	194.000.000
Brindisi . . . . .	40	40	138.000.000
Cagliari . . . . .	50	50	168.000.000
Camerino . . . . .	10	10	38.257.050
Catania . . . . .	70	70	253.365.540
Cesena . . . . .	15	15	52.153.920
Faenza . . . . .	10	10	34.893.620
Ferrara . . . . .	15	15	100.717.000
Foggia . . . . .	30	30	107.500.000
Gorizia . . . . .	15	15	50.433.360
Jesi . . . . .	10	10	32.850.000
Iglesias . . . . .	15	15	63.136.760
Isernia . . . . .	10	10	32.217.620
Livorno . . . . .	30	30	147.810.670
Massa . . . . .	15	15	52.276.810
Milano . . . . .	100	71	211.500.000
Nocera Inferiore . . . . .	10	10	30.800.000
Napoli . . . . .	150	150	555.870.000
Perugia . . . . .	30	30	115.754.940
Piacenza . . . . .	15	15	51.438.920
Pisa . . . . .	15	15	52.883.000
Pontedera . . . . .	10	10	33.867.070
Roma . . . . .	200	197	988.492.397
Rovigo . . . . .	20	20	68.831.480
Salerno . . . . .	20	20	68.000.000
Senigallia . . . . .	12	12	44.953.600
Siena . . . . .	15	15	59.417.310
Taranto . . . . .	15	15	51.257.000
Trento . . . . .	15	15	64.868.750
Urbino . . . . .	10	10	47.854.100
Verona . . . . .	15	14	86.000.000
TOTALE . . . . .	1.167	1.134	4.564.284.174

IV LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 6 OTTOBRE 1966

## 2) Lavori in corso:

Località	Alloggi programmati	Alloggi realizzati	Importo
Avellino . . . . .	10	10	52.102.045
Bologna . . . . .	30	28	181.886.177
Genova . . . . .	80	80	671.955.000
Palermo . . . . .	90	90	494.869.022
<b>TOTALI . . . . .</b>	<b>210</b>	<b>208</b>	<b>1.400.812.244</b>

*Programma differito  
per insufficienza di fondi.*

Località	Alloggi
Agrigento . . . . .	15
Aosta . . . . .	10
Brescia . . . . .	30
Catanzaro . . . . .	20
Chieti . . . . .	20
Enna . . . . .	15
Firenze . . . . .	60
Grosseto . . . . .	10
La Spezia . . . . .	15
Matera . . . . .	15
Messina . . . . .	50
Nuoro . . . . .	15
Padova . . . . .	30
Parma . . . . .	30
Pistoia . . . . .	15
Potenza . . . . .	15
Reggio Calabria . . . . .	20
Sassari . . . . .	20
Terni . . . . .	15
Trieste . . . . .	30
Udine . . . . .	20
Venezia . . . . .	15
San Benedetto del Tronto . . . . .	10
Barletta . . . . .	10
San Candido . . . . .	10
Brennero . . . . .	15
Oristano . . . . .	10
Crotone . . . . .	10
Lanciano . . . . .	10
Cerignola . . . . .	10
Chiavari . . . . .	10
Cormons . . . . .	10
Ventimiglia . . . . .	15
Avezzano . . . . .	10
Piombino . . . . .	10

Località	Alloggi
Portoferraio . . . . .	10
Pisticci . . . . .	10
Castellammare di Stabia . . . . .	10
Domodossola . . . . .	10
Lanusei . . . . .	10
Assisi . . . . .	10
Ozieri . . . . .	10
Bardonecchia . . . . .	10
Tarvisio . . . . .	10
Malpensa . . . . .	10
<b>TOTALE . . . . .</b>	<b>725</b>

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

DE PASQUALE. Faccio osservare alla Commissione che quando fu approvata la legge 18 marzo 1959, n. 134, ci opponemmo e protestammo contro il criterio di stabilire per legge finanziamenti per la realizzazione di alloggi per particolari categorie di impiegati dello Stato. Facemmo anche osservare che non ritenevamo possibile che le disponibilità suddette servissero alla costituzione di privilegi a danno della generalità dei cittadini. Oggi riconfermiamo la nostra posizione poiché non vediamo come si giustifichi questo atteggiamento particolaristico.

A parte questa precisazione, tengo a sottolineare che siamo sempre contrari a provvedimenti volti ad isolare determinati problemi ed esigenze che, invece, dovrebbero trovare accoglimento in una modificazione programmata del sistema dell'edilizia popolare.

Tuttavia, nel caso specifico, daremo voto favorevole al disegno di legge in esame perché, per la verità, si tratta della integrazione di un programma già parzialmente realizzato.

**PRESIDENTE.** Dichiaro chiusa la discussione generale.

**CARRA, Relatore.** Concordo con l'onorevole De Pasquale sul fatto che le esigenze dei dipendenti dello Stato debbano essere valutate nel loro insieme. Faccio però osservare che ci sono particolari situazioni, locali o di categoria, che non possono essere ignorate. Faccio un esempio: il carabiniere che si sposa con le autorizzazioni previste, per una precisa disposizione del regolamento dell'Arma, non può, per evidenti ragioni, prestare servizio nella località in cui risiedono i parenti suoi o della sposa. Pertanto al matrimonio di un carabiniere consegue immediatamente il trasferimento. Questa norma è tale che il carabiniere è posto, nei confronti degli altri dipendenti dello Stato, in una situazione di maggiore difficoltà proprio nel momento del bisogno. A volte, quindi, per particolari ragioni, può essere necessario esaminare con particolare attenzione determinati settori e località di intervento. Faccio anche notare che in Sardegna, in Sicilia e in Alto Adige aumentano le esigenze di alloggi per l'incremento dell'organico delle stazioni dei carabinieri e dei commissariati di pubblica sicurezza. Per questa ragione, pur condividendo la preoccupazione di carattere generale dell'onorevole De Pasquale, ritengo che tale preoccupazione, nel caso specifico, non abbia ragione di essere.

**PRESIDENTE.** Passiamo agli articoli. Ne do lettura, avvertendo che non essendo stati presentati emendamenti, li porrò successivamente in votazione:

**ART. 1.**

Per la concessione da parte dello Stato in favore dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato del contributo di cui all'articolo 1 della legge 18 marzo 1959, n. 134, è autorizzato un ulteriore limite di impegno di lire 132.000.000.

*(È approvato).*

**ART. 2.**

Le somme occorrenti per il pagamento del contributo di cui all'articolo 1 sono iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici a decorrere dall'esercizio finanziario 1965 e fino all'esercizio 1999 in ragione di lire annue 132.000.000.

All'onere di lire 132 milioni derivante dall'applicazione della presente legge nell'esercizio 1965, ed a quello di pari importo a ca-

rico dell'esercizio 1966 si provvede, rispettivamente, con una quota delle maggiori entrate recate dalla legge 3 novembre 1964, n. 1190, concernente variazioni alle aliquote della imposta di ricchezza mobile, e mediante riduzione del fondo iscritto nel capitolo n. 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1966, riguardante provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a disporre, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

*(È approvato).*

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

**Votazione segreta.**

**PRESIDENTE.** Indico la votazione a scrutinio segreto sui disegni di legge esaminati nella seduta odierna.

*(Segue la votazione).*

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Completamento del trasferimento degli abitati di Gairo ed Osini (Nuoro) » (2848), con il nuovo titolo: « Completamento del trasferimento degli abitati di Gairo ed Osini (Nuoro) e Balestrino (Savona) »:

Presenti e votanti . . . . .	25
Maggioranza . . . . .	13
Voti favorevoli . . . . .	25
Voti contrari . . . . .	0

*(La Commissione approva).*

*Hanno preso parte alla votazione:*

Alessandrini, Amendola Pietro, Barbaccia, Baroni, Beragnoli, Biagioni, Bottari, Busetto, Buzzetti, Calvetti, Carra, Cavallaro Francesco, Cianca, Cottone, Degan, De Pasquale, Fracassi, Giorgi, Guariento, Napolitano Luigi, Pirastu, Poerio, Rinaldi, Ripamonti, Todros.

*È in congedo:*

Greggi.

Disegno di legge: « Aumento del limite di impegno autorizzato con legge 18 marzo 1959, n. 134, concernente costruzione da parte dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato (I.N.C.I.S.) di alloggi da as-

segnare in locazione semplice al personale dell'Amministrazione della pubblica sicurezza e dell'Arma dei carabinieri »:

Presenti e votanti . . . .	24
Maggioranza . . . . .	13
Voti favorevoli . . . .	24
Voti contrari . . . . .	0

(La Commissione approva).

*Hanno preso parte alla votazione:*

Alessandrini, Amendola Pietro, Barbaccia, Baroni, Beragnoli, Biagioni, Bottari, Busetto, Buzzetti, Calvetti, Carra, Cavallaro France-

sco, Cianca, Cottone, Degan, De Pasquale, Fracassi, Giorgi, Guariento, Napolitano Luigi, Poerio, Rinaldi, Ripamonti, Todros.

*E in congedo:*

Greggi.

**La seduta termina alle 11,20.**

---

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO  
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. ANTONIO MACCANICO

---

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO